



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno

inis is the author's manuscript	
Original Citation:	
Availability:	
This version is available http://hdl.handle.net/2318/12860	since
Publisher:	
Il Cigno. Galileo Galilei	
Terms of use:	
Open Access	
Anyone can freely access the full text of works made available as	
under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright	
protection by the applicable law.	

(Article begins on next page)

"Panta rei"

Studi dedicati a Manlio Bellomo

a cura di

Orazio Condorelli

Tomo III

Il Cigno Edizioni Roma 2004

ALBERTO LUPANO

Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno

Nel corso del XVIII secolo sono stati numerosi i docenti di un certo rilievo che hanno insegnato nell'Università di Torino rinnovata da Vittorio Amedeo II. Com'è noto il piano di riforma dell'Ateneo fu elaborato e compiuto soprattutto grazie all'opera di due giuristi siciliani: Francesco d'Aguirre e Niccolò Pensabene; essi, entrambi consiglieri di Vittorio Amedeo II fin da quando il duca di Savoia era divenuto re di Sicilia, avevano poi seguito il loro sovrano anche a Torino¹.

Tra i professori più cospicui del nuovo ateneo torinese spiccano alcuni civilisti di fama come Giovanni Francesco Arcasio e Paolo Emilio Carena², i cui nomi furono conosciuti anche oltre i confini territoriali e culturali dell'area subalpina. Ben più ampia fama ottennero i canonisti torinesi: sia il fondatore della scuola, Mario Agostino Campiani³, sia i suoi successori. Il Campiani, al-

¹ Sulla riforma scolastica e sui due personaggi cfr.: T. Vallauri, Storia delle Università degli studi del Piemonte III (Torino 1846) II, 161, III (Torino 1846) 13 e 54 ss.; M. Viora, 'Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII,' Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino XLV (1947) 42-54; M. Condorelli, 'Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII', Il diritto ecclesiastico I 68 (1957) 305-385, ripubblicato in M. Condorelli, Scritti di storia e di diritto (Milano 1996) 3-83, specialmente 25, note 69-70; G. Ricuperati, 'Bernardo Andrea Lama professore e storiografo nel Piemonte di Vittorio Amedeo II', Bollettino storico bibliografico subalpino LXVI, fasc. I (1968) 24-28, 40-44, 79 ss.; M. Roggero, Scuola e riforme nello Stato sabaudo. L'istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle Costituzioni del 1772 (Torino 1981) e Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento (Torino 1987); G.S. Pene Vidari, Aspetti di storia giuridica piemontese. Appunti dalle lezioni di Storia del diritto italiano II, a cura di C. Debenedetti, (Torino 1997) 226-232; sul D'Aguirre in particolare si veda R. Zapperi, 'Aguirre, Francesco d", Dizionario Biografico degli Italiani, poi citato D.B.I., I (Roma 1960) 511-512. L'apporto del Pensabene alle riforme di Vittorio Amedeo II è illustrato da M. Viora, Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770 (Torino 1928; rist. anast. Torino 1986) 68.

² In merito all'opera di ambedue cfr. D. Balani, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento* (Torino 1996) 53, 103-104 e 96-97.

³ Sul personaggio, per tutti, si veda G. Ricuperati, 'Campiani, Mario Agostino', D.B.I., XVII (Roma 1974) 530.

lievo di Gian Vincenzo Gravina4, fu, al pari del maestro, particolarmente sensibile all'analisi storico-filologica delle fonti normative. L'apporto, puramente tecnico-metodologico fornito dall'alto magistero del Campiani nello studio delle fonti di diritto canonico, in seguito integrato dall'influenza delle tradizionali teorie gallicane circolanti in area subalpina (tra l'altro ampiamente applicate e favorite dal potere politico), ha consentito alla scuola dei canonisti torinesi di evolversi per tutto il Settecento con tratti brillanti e originali. Dapprima suggestionata da sfumature gianseniste, la corrente è proseguita con accenti anticurialisti, per maturare, nella seconda metà del Settecento, nel vigoroso giurisdizionalismo espresso da Carlo Sebastiano Berardi, da Innocenzo Maurizio Baudisson, da Giovanni Battista Agostino Bono e da Francesco Antonio Chionio. Indubbiamente per gli studiosi il contributo più importante e conosciuto dei canonisti torinesi successivi al Campiani sta nell'aver proseguito l'analisi storico-filologica delle fonti: massimo risultato di questo indirizzo resta la poderosa e impegnativa opera di revisione del Decretum Gratiani attuata da Carlo Sebastiano Berardi⁵, che viene unanimemente dichiarato il 'principe' dei canonisti piemontesi.

Accanto ai nomi più noti dei giureconsulti torinesi può essere di qualche interesse rammentare anche un personaggio meno famoso quale fu l'alessandrino Giuseppe Antonio Bruno a cui debbono tuttavia essere riconosciuti caratteri singolari nell'insegnamento della materia civilistica e canonication

Questo giurista fu abbastanza trascurato dalla storiografia locale e giuridica⁶; anzi desta non poca meraviglia che Arturo Carlo Jemolo nella propria

⁴ Per un profilo su vita e opere del giurista rinvio a A. Mazzacane, 'Gravina, Gian Vincenzo', D.B.I., LVIII (Roma 2002) 756-764.

⁵ Cfr. F. Margiotta Broglio, 'Berardi, Carlo Sebastiano', D.B.I., VIII (Roma 1979) 750-755; Sul Berardi giurisdizionalista è indispensabile vedere Carlo Sebastiano Berardi. Idea del governo ecclesiastico, a cura di A. Bertola e L. Firpo (Torino 1963). In merito alla revisione del Decretum cfr. i quattro volumi: C.S. Berardi, Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati (Augustae Taurinorum 1752-1757). Sulle opere in generale rinvio all'analisi di M. Castellano, 'Carlo Sebastiano Berardi storico e commentatore dei diritto canonico', Angelicum, XXXV (1948) 300-328; e di A. Bertola, 'La moderna critica grazianea e l'opera di Carlo Sebastiano Berardi', Studia Gratiana, III, curantibus I. Forchielli - A.M. Stickler (Bononiae 1955) 600-625. Cfr. anche A.M. Stickler, Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium (Romae 1974, 2 ed.), 213.

⁶ Un profilo bio-bibliografico sommario e parziale sul personaggio sta in G.M. Mazzucchelli, *Gli scrittori d'Italia*, II parte IV (Brescia 1763) 2226-2227. Manca una voce dedicata al Bruno nel D.B.I. Lo Schulte sfiora appena il personaggio e ricorda la sua *Introduzione alla giurisprudenza canonica* (Torino 1769) solo come opera compendiosa di enumerazione e spiegazione delle fonti di diritto canonico: J.F. Von Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die gegenwart*, II (Stuttgart 1880) 534. Nella nota 1 apposta alla pagina 534, lo Schulte

ampia ricostruzione del giurisdizionalismo italiano non gli dedichi nemmeno un cenno⁷; solo in anni recenti ha ricevuto qualche attenzione da parte della cultura storico-giuridica⁸. Eppure risulta, tra i diversi successori del Campiani, un docente alquanto fecondo di opere stampate, non privo di originalità e di spunti innovativi, che, almeno per la civilistica e la canonistica subalpina, sono degni di essere sottolineati.

Giuseppe Antonio Bruno nacque in Alessandria nel 1713 da modesta famiglia⁹; compì i primi studi nelle scuole regie della sua città, e si applicò anche alla teologia per due anni. Entrato come convittore nel collegio delle provincie di Torino – dove fu poi anche ripetitore – nel 1734 si iscrisse alla facoltà giuridica; l'anno seguente conseguì il magistero nelle arti liberali, nel 1737 la licenza in utroque iure e nel 1738, il 20 luglio, la laurea dottorale¹⁰. La formazione canonistica del Bruno si svolse attraverso le lezioni di 'istituzioni canoniche' tenute da Pietro Francesco Calcino (durante il primo anno di giurispru-

sembra confondere il nostro canonista, Giuseppe Antonio Bruno, con il professore Giuseppe Bruno, docente di teologia dogmatica, che fu l'unico insegnante torinese a contestare le tesi eterodosse formulate sul matrimonio dal professore di decretali Giovanni Battista Agostino Bono.

⁷ A.C. Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento (Torino 1914). Lo Jemolo nel corso delle proprie ricerche si avvalse con larghezza, come ricorda espressamente (alla pagina 3, nota 1), della biblioteca e dei manoscritti di Federico Patetta. Pertanto avrebbe dovuto consultare anche le carte manoscritte relative al Bruno custodite nella raccolta del docente piemontese, ancor oggi consultabili nel Fondo Patetta della Biblioteca Vaticana: in merito cfr. infra. Nessuna attenzione al Bruno è stata riservata da Vallauri, Storia delle Università III (cfr. nt. 1) e da C. Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, II (Torino 1881).

8 Cfr. A. Stroppiana, Ricerche sulla vita e sulle opere del giurista G. A. Bruno, tesi di laurea in Giurisprudenza, Università di Torino, relatore prof. I. Soffietti, a. a. 1983-1984, Torino, Biblioteca F. Patetta, tesi 398; P. Delpiano, Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento (Torino 1997) passim e 224-225; e soprattutto G. Di Renzo Villata, 'Giuristi e cultura giuridica: idee di riforma nell'età di Beccaria', Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa, Convegno di Studi (Milano 1990) 234-235; Ead., 'Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia', Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento, a cura di M.G. Di Renzo Villata (Milano 2004) 22.

⁹ Una copia dell'atto di battesimo del Bruno, avvenuto presso la cattedrale di Alessandria, si trova in Torino, Biblioteca Reale (poi citata B. R. T.) Storia Patria 773, Carte di G. Bruno, da cui risulta la data nascita (23 maggio 1723) e la menzione dei genitori, Giovanni Battista e Isabella Teresa Bruno, indicati senza nessuna qualifica signorile. Il Mazzucchelli definisce il giurista "d'onorata famiglia" (Mazzucchelli, Gli scrittori 2226 [cfr. nt. 6]).

¹⁰ I diplomi con i titoli accademici conseguiti dal giurista sono conservati tra le Carte di G. Bruno (Torino) B.R.T. Cfr. anche E. Bellone, Saggi di prosopografia piemontese. 1400-1750 (Torino 1996) 132.

denza) seguite dal corso di 'decretali' (della durata di quattro anni), dettato dal casalese Domenico Antonio Morello¹¹. Entrambi questi docenti furono influenzati profondamente dal magistero del Campiani rivolto all'analisi storico-filologica delle fonti normative. Non sarebbe da escludere che un giovane promettente come il Bruno avesse ricevuto proprio direttamente dal Campiani una particolare formazione ulteriore. Infatti non era infrequente presso l'accademia torinese che i maestri più autorevoli impartissero agli allievi particolarmente brillanti una sorta di educazione supplementare ed integrativa rispetto a quella dei corsi universitari ufficiali¹². Questa circostanza contribuirebbe a spiegare gli interessi culturali, soprattutto rivolti verso la ricerca erudita delle fonti canonistiche, che distinsero sia il Campiani, sia il Bruno. Nell'ambito civilistico il giovane alessandrino studiò sotto la guida di Giuseppe Ignazio Corte, professore di diritto civile a Torino dal 1735 al 1748, a cui rimase sempre legato da profonda riconoscenza¹³.

Seguendo un percorso abbastanza consueto per i laureati promettenti¹⁴, il giovane alessandrino, divenuto anche avvocato, il 17 gennaio 1738 fu cooptato nel collegio dei giureconsulti dell'Università di Torino¹⁵: il consesso costituiva il 'vivaio' all'interno del quale di solito avveniva la scelta, dopo alcuni anni di attività accademica, dei titolari delle cattedre. La carriera del Bruno proseguì secondo ritmi sereni, attraverso le mete prestigiose della docenza: nel gennaio 1754 divenne professore sostituto di istituzioni di diritto civile, e, il 20 novem-

¹¹ Cfr. F.A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti patenti manifesti ecc. emanati negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della real casa di Savoia, XVI.14 (Torino 1847) 1595. Del Calcino si è conservata una copia del corso istituzionale: Pontificii iuris institutiones ab Iohanne Antonio Pianavia Vivaldy nicaensi cive in regio Taurinorum Athenaeo auditae anno 1746 in '47. Professore praeclarissimo domino domino Petro Francisco Calcino taurinensi iuris utriusque doctore, ms. di 462 pagine conservato in Torino, Biblioteca Patetta dell'Università, Misc. 1173. Si tratta di un testo che ricalca assai da vicino le opere istituzionali del Campiani.

12 Di per sé l'insegnamento privato era proibito ai docenti torinesi dalla legislazione universitaria; tuttavia essi potevano "esercitare que' studenti che sono matricolati e che frequenteranno l'Università, purchè questo non sia nelle ore destinate per l'altre letture" (Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino, s. l. e s. a., ma Torino 1729 perchè il loro testo, dotato di autonomo frontespizio, si trova sem-

pre allegato alle Costituzioni universitarie del 1729, capo IV, § 5, 27).

13 Lo stesso Bruno rievoca con gratitudine il Corte "qui me toto tyrocinii tempore, dum civile jus explanaret, paterna prope charitate complexus est": Bruno, Dissertationes in ius civile (Augustae Taurinorum 1759) 184. Tra l'altro il Corte era strettamente legato al conte Carlo Luigi Caissotti e al suo circolo culturale fortemente giurisdizionalista e anticurialista; non si può escludere che lo stesso Corte abbia pure potuto influenzare alcuni atteggiamenti disinvolti espressi dal Bruno nel ruolo di canonista. Sul Corte cfr. A. Ruata, 'Corte, Giuseppe Ignazio', D.B.I., XXIX (Roma 1983) 694-697; cfr. anche Balani, Toghe di Stato, 73, 101-103 (cfr. nt. 8).

¹⁴ Balani, Toghe di Stato, 171 ss. (cfr. nt. 8).

¹⁵ Mazzucchelli, *Gli scrittori*, II parte IV, 2227 (cfr. nt. 6).

bre 1754, ottenne la cattedra di istituzioni di diritto canonico che resse fino al 1757 quando fu traslato a quella di istituzioni civili¹⁶. In questa veste proseguì l'insegnamento fino alla morte, avvenuta a Torino il 2 gennaio 1778¹⁷.

Il Bruno, al contrario di altri suoi colleghi docenti nella capitale¹⁸, fu autore di numerosi testi destinati alle stampe e ad un'ampia circolazione editoriale. Va premesso che egli scrisse soprattutto per la scuola, per facilitare l'apprendimento, evitando di comporre trattati altamente dottrinali o troppo prolissi. Dotato, come meglio si dirà tra poco, di una spiccata attitudine alla divulgazione - che dovette essere percepita ed incoraggiata dalle autorità accademiche subalpine –, il Bruno nella sua qualità di regio professore insegnò sempre le istituzioni, sia di diritto civile, sia di diritto canonico. La didattica delle istituzioni è notoriamente rivolta a fornire i rudimenti della materia, le basi fondamentali che formano lo schema erudito di una certa disciplina¹⁹. Il Bruno, evidentemente per facilitare la diffusione degli argomenti dei propri corsi tra gli allievi torinesi, diede alle stampe quattro opere che restano estremamente interessanti per la cultura giuridica subalpina, anche a causa dell'uso del volgare che distingue due di esse.

Nel 1759 uscirono a Torino le dieci Dissertationes in ius civile20, col pieno appoggio delle autorità accademiche che sostennero l'iniziativa: come provano ampiamente la dedica al re Carlo Emanuele III e l'edizione curata dalla tipografia reale. Si tratta di un testo destinato a ricostruire in generale, dall'età repubblicana fino a Giustiniano, numerosi problemi del diritto romano pubblico e privato, delle magistrature, del processo, con particolare attenzione anche alle biografie e alle opere dei grandi giuristi dell'antichità latina²¹. Parti-

16 Le lettere patenti con cui re Carlo Emanuele III nominò il docente alle cattedre stanno in Carte di G. Bruno (Torino) B.R.T.

¹⁷ Cfr. succinti e sparsi ragguagli biografici in Carte di G. Bruno (Torino) B.R.T.

Cfr. anche Duboin, Raccolta XVI.14, 1596 (cfr. nt. 11). ¹⁸ Per esempio il Bono che stampò pochissimo o il Baudisson che nulla pubblicò per

la didattica.

19 Riguardo all'importanza centrale dell'insegnamento del diritto nell'Università si vedano i lavori di di M. Bellomo, 'Scuole giuridiche e università studentesche Italia', Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV). Atti del convegno internazionale di studi, Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986, a cura di L. Gargan-O. Limone (Galatina 1989) 121-140; A. Paravicini Bagliani, La fondazione dello "Studium curiae": una rilettura critica', ibidem, 59-81; A. Belloni, L'insegnamento giuridico nelle Università italiane', ibidem 143-152, sul diritto canonico soprattutto 146-148, cfr. anche in merito Stickler, Historia iuris canonici 365 (cfr. nt. 5) e M. Bellomo, Saggio sull'Università nell'età del diritto comune (Roma 1996, 8 ed.) 57-76, 196-199, 205-212.

²⁰ Conosco una sola edizione: quella torinese del 1759 (cfr. nt. 13).

21 Le dissertationes che compongono l'opera sono rivolte ai seguenti argomenti, suddivisi in dieci capitoli: de origine et progressu iuris civilis, de comitiis romanorum, de romanis magistratibus, de romanis iureconsultis, de iureconsulto academico et forensi, de civilis iuris codicibus, de romanorum legum praestantia, de regiarum et decolarmente curiosa è l'ampia dissertatio De militaribus legibus che occupa l'ultima parte del volume; qui ci si trova di fronte ad un'ampia rievocazione del diritto bellico romano che risulta assai accurata e che, in uno Stato altamente militarizzato quale era quello sabaudo, doveva costituire un incentivo allo studio dei problemi connessi all'attività guerresca rivisitati secondo i parametri eruditi del diritto di Roma. Forse si trattava di un abile richiamo diretto a sensibilizzare i giovani studenti alla realtà bellicista dominante nel mondo subalpino, favorita culturalmente dal governo piemontese.

L'opera rappresenta una sorta di trattato sintetico, una dissertazione generale sul diritto romano ed era stata espressamente destinata dall'autore sia agli studenti sia ai laureati che avrebbero intrapreso la carriera forense²², allo scopo di facilitare loro il ricordo di concetti e schemi fondamentali. L'esposizione del diritto romano realizzata nelle *Dissertationes* attraverso la messa a fuoco della legislazione, dell'attività dei comizi, dei pubblici uffici, dei giuristi, della loro professione²³, dell'interpretazione delle norme, mette facilmente in evidenza, per la prima volta, le doti di efficace divulgatore del Bruno: egli proseguirà con successo questo indirizzo negli anni successivi.

Altra opera di grande respiro composta in latino dal Bruno è il trattato, anch'esso destinato alla scuola, intitolato In imperialium institutionum libros academicae et forenses interpretationes, uscito a Torino nel 1770 con la dedica al principe Benedetto Maurizio di Savoia, duca del Chiablese, figlio di re Carlo Emanuele III. L'analisi delle istituzioni giustinianee, scandita in quattro libri, costituisce l'occasione opportuna (anzi, si potrebbe dire che rappresenta una vera e propria sorta di pretesto erudito) per procedere al commento, partendo dai titoli delle Institutiones contenute nel Corpus iuris civilis, anche dello ius proprium sabaudo, attingendo pure a quelle fonti giurisprudenziali subalpine che sono le decisiones dei Senati (proprio le decisiones, in seguito alla riforma di Vittorio Amedeo II, divennero i principali strumenti interpretativi adottabili negli Stati sabaudi²⁴).

cemviralium legum fragmentis, de romanorum magistratuum legibus, de militaribus

²² Bruno, *Dissertationes*, *Lectori benevolo*, dopo la lettera dedicatoria, pagine non numerate (cfr. nt. 13). In questa sede l'autore passa in rassegna le opere maggiormente diffuse a scopo divulgativo di Arnold Vinnen, Johann Gottlieb Heinecke, Gian Vincenzo Gravina. Tuttavia osserva che esse o sono troppo elaborate perché si soffermano su particolari teorici poco utili per i giuristi, oppure che sono talvolta lacunose perché omettono elementi essenziali della materia.

23 Nella quinta dissertatio, De iureconsulto academico et forensi, si dedica un certo

spazio alla professione forense e alla deontologia professionale.

²⁴ Per una recente, analitica lettura delle riforme amedeane e della connessa rivalutazione esclusiva delle fonti giustinianee e della sola interpretazione giurisprudenziale si vedano i lavori di G.S. Pene Vidari, 'Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche', *Introduzione a Costituzioni sabaude 1723*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani (Milano 2002) IX-XL, edito anche in *Rivista di Diritto Processuale*, LVII, Seconda serie, 1 (2002) 60-101; 'Nota su diritto romano e Regie Costitu-

Si tratta di un'operazione intellettuale che, secondo l'autore, è rivolta a scopi essenzialmente pratici, di chiarezza e di divulgazione²⁵; egli si propone di presentare i contenuti del diritto romano giustinianeo in costante e preferenziale sintonia con lo ius proprium locale e con le fonti giurisprudenziali le quali potevano contribuire a fornire un'interpretazione capace di risolvere i problemi del sistema dello ius commune, garantendo una maggiore certezza del diritto.

È noto che, a causa della loro autorevolezza, le decisioni²⁶ dei supremi tribunali sabaudi²⁷ furono oggetto di particolari raccolte compilate da parte di insigni giuristi subalpini del Cinque e Seicento: Antonino Tesauro, Ottaviano Cacherano d'Osasco, Antoine Favre, Dalla Chiesa. La notevole considerazione riservata alle decisioni in area sabauda arrivò far sì che esse fossero ufficialmente contemplate tra le fonti del diritto nel 1729, con la seconda edizione delle Regie costituzioni, le Leggi e costituzioni di sua maestà il re di Sarde-

zioni sabaude', Studi in onore di Mario Talamanca, VI (Napoli 2002) 189-198, soprattutto 189-194.

²⁵ Cfr. G. A. Bruno, In imperialium institutionum libros academicae et forenses interpretationes (Taurini 1770) Ad lectorem prospectus operis, ix-xiv, in cui l'autore espone ragioni di sintesi, chiarezza e corretta divulgazione sostanzialmente non molto dissimili da quelle usate nel presentare le Dissertationes.

26 A proposito dell'autorevolezza delle *decisiones* subalpine cfr. ancora Pene Vidari,

'Giudici e processo', XX-XXVII, e 'Nota su diritto romano', 189-194 (cfr. nt. 24).

²⁷ Sui supremi tribunali europei, in generale, si veda il quadro delineato da A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico (Milano 1982 2 ed.) 155 ss. Si occupano specificamente del ruolo dei Senati nel XVI secolo: U. Petronio, 'I senati giudiziari', Il Senato nella storia. Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna (Roma 1997) 355-452; G. Gorla, I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secoli XVI e XIX quali fattori dell'unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra gli Stati (Disegno storico-comparativo)', La formazione storica del diritto moderno in Europa I (Firenze 1977) 447-532; M. Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna (Bologna 1989). Sui precedenti dei Senati subalpini cfr. I. Soffietti, Verbali del Consilium cum domino residens del ducato di Savoia (1512-1532) (Milano 1969). Sul ruolo dei Senati sabaudi cfr. soprattutto E. Genta, Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII (Torino 1983), I. Soffietti, 'Dall'antico regime all'annessione alla Francia: le fonti del diritto', Dal Trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori dell'antico regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria (Torino 1990); P. Casana Testore, 'Note su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauro', Bollettino storico-bibliografico subalpino XČ (1992) 281-309 e Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività (Torino 1995); cfr. altresì gli studi pubblicati nel recente volume miscellaneo Les Sénats de la Maison de Savoie. (Ancien régime - Restauration). I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione, a cura di G. S. Pene Vidari (Torino 2001): tra gli altri, si segnalano particolarmente i lavori di P. Casana, Les décisions du Sénat de Piémontet les récoltes d'Antonino et de Gaspare Antonio Tesauro', 119-130, E. Mongiano, 'Les compétences des Sénats des États de Savoie de Savoie au XVIIme siècle, 217-234 e I. Soffietti, La fin des Sénats du Royaume de Sardaigne', 331-340.

gna²⁸. A questo favore legislativo per la giurisprudenza si contrapponeva una crescente diffidenza nei confronti della dottrina, della communis opinio tradizionale al punto che proprio nel 1729 le Regie costituzioni vietarono drasticamente a qualunque 'operatore' del diritto (specificamente al giudice e all'avvocato), di citare "l'opinione de' dottori"; la stessa situazione veniva mantenuta dalle Regie costituzioni successive, pubblicate da Carlo Emanuele III nel 1770²⁹.

L'opera del Bruno sulle istituzioni giustinianee, densa di richiami ai testi del diritto romano e del diritto proprio nonchè di giurisprudenza senatoria, ma, d'altro canto, completamente priva di qualunque riferimento alla dottrina, costituiva evidentemente - anche a livello didattico - il riflesso dell'evoluzione in atto anche negli Stati sabaudi per superare la crisi del sistema di diritto comune: da un lato attraverso una presa di distanza dalla communis opinio di stampo tradizionale, e dall'altro per mezzo di una contestuale valorizzazione della interpretazione giurisprudenziale. È stato recentemente osservato che "dal 1729 nello Stato sabaudo la dottrina - con le sue elevate elaborazioni – poteva essere utilizzata al massimo per affrontare la spiegazione dei problemi, ma mai per giustificarne la soluzione: alla base di quest'ultima doveva essere riportata solo e sempre l'argomentazione dedotta dai passi del corpus iuris, oltre che dalle decisioni senatorie"30. Il Bruno dunque forniva agli studenti un'impostazione metodologica perfettamente in sintonia con le scelte legislative statuali; così agendo egli indicava ai giovani discepoli la strada da seguire non solo per lo studio accademico, ma pure per la prassi forense a cui si sarebbero applicati in seguito.

Nello stesso orientamento didattico si collocano le altre due opere del Bruno destinate alla scuola, edite dalla tipografia reale: la Introduzione alla civile giurisprudenza, stampata nel 1764, dedicata al principe Vittorio Amedeo di Savoia, futuro successore di Carlo Emanuele III, e la Introduzione alla giurisprudenza canonica uscita nel 1769. Sono due opere in certo senso complementari, almeno valutandole sotto il profilo metodologico diretto a favorire l'esposizione della materia (proprio le basi dell'utrumque ius, del diritto civile e diritto canonico) nella maniera più piana e accessibile per gli studenti. È ovvio che lo stesso uso della lingua italiana segnala l'aspirazione a divul-

²⁸ Sulle sentenze dei 'supremi magistrati' in rapporto alla graduazione delle fonti cfr. Pene Vidari, 'Giudici e processo', XX ss., 'Nota su diritto romano', 189-194 (cfr. nt. 24)

²⁹ Riguardo a tutti questi aspetti rinvio senz'altro a I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, (Torino 2001) 74-75. La proibizione si ritenne estesa pure alle opinioni dei grandi tribunali stranieri e produsse un effetto 'di chiusura' da parte dei Senati sabaudi nei confronti della circolazione, all'interno della magistratura del regno sardo, della communis opinio forense europea. Mette in risalto questi aspetti A. Cavanna, *Storia del diritto moderno* 64, nota 9 (cfr. nt. 27).

³⁰ Così Pene Vidari, 'Nota su diritto romano', 190-191; cfr. 'Giudici e processo', XXIV-XXV (cfr. nt. 24).

gare con la maggior chiarezza possibile, anche se può legittimamente insorgere qualche dubbio sulla necessità di una simile operazione culturale rivolta alla pratica, concretamente destinata a quegli studenti che avrebbero dovuto conoscere a puntino, grazie ai rigorosi studi svolti precedentemente nelle scuole regie, tanto la grammatica quanto la sintassi latina. La lingua di Cicerone in quel tempo era ancora notoriamente la lingua di tutti i dotti, era soprattutto, per tante ovvie comprensibili ragioni, la lingua dei giuristi. Forse il Bruno si rendeva conto che i suoi discepoli non sempre la padroneggiavano, che le lacune culturali dell'uditorio, specialmente durante l'analisi dei passi giustinianei più difficili, si notavano e pregiudicavano la comprensione delle lezioni? Allora il docente, elogiato dai contemporanei soprattutto per la limpidezza espositiva, potrebbe aver preferito puntare, con coraggio ed indubbia onestà intellettuale, ad una didattica che, svolta ufficialmente in latino nei trattati esposti in pubblico (come richiedeva la prassi universitaria³¹), tuttavia si avvaleva di fatto anche di compendi e parafrasi in accessibilissimo 'volgare', tale da non provocare disagi o clamorosi svarioni ai giovani discenti³². O forse il Bruno, con un programma culturale un po' d'avanguardia, teso a divulgare il più possibile e – almeno sotto questo profilo – magari non lontano dalla sensibilità del Muratori, nutriva l'ambizione di sottrarre un po' la materia all'esclusivo predominio dei giuristi, dei 'tecnici' del diritto, di coloro che erano stati iniziati alla scientia iuris attraverso la lingua dell'antica Roma? Potrebbe sembrare azzardato pensarlo, considerati i tempi e i luoghi in cui si sarebbero realizzati simili propositi, ma, comunque sia, si dev'essere trattato di un passo didatticamente abbastanza audace, che tra i titolari di cattedre nell'ateneo torinese non ha trovato imitatori.

Il Bruno, anche per mettersi al riparo da critiche, sentiva di dovere al lettore qualche spiegazione riguardo alla scelta di usare l'italiano e si giustificava, prudentemente, su due livelli: nei confronti dei dotti invocava l'autorità del cardinale Gian Battista De Luca³³, mentre di fronte a tutti gli altri si premurava di citare l'esempio della legislazione sabauda che esigeva il volgare

³¹ La legislazione universitaria torinese non stabiliva espressamente l'uso del latino; esso era però implicito e comunemente accettato, anche perché i titoli dei trattati che dovevano essere dettati dai docenti di ogni Facoltà erano tutti segnalati in latino: cfr. Regolamenti del Magistrato della Riforma, capo IV, 25-26 (cfr. nt. 12).

³² Può essere utile la testimonianza autobiografica di Vittorio Alfieri che, studente in Torino a metà Settecento, traccia un quadro avvilente degli studi preuniversitari e censura pesantemente la "scoluccia" sabauda frutto della riforma scolastica realizzata da Vittorio Amedeo II: cfr. V. Alfieri, Vita scritta da esso (Firenze 1964), Epoca seconda can II 42-46

³³ Sull'italiano adottato dal De Luca ne *Il Dottor Volgare*, "novità sconvolgente nel panorama della cultura ufficiale europea", e sull'attenzione alla 'pratica' riservata dal giurista di Venosa, si vedano le riflessioni di M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune* (Roma 1998, 7 ed.), 235; cfr. anche A. Mazzacane, 'De Luca, Giovanni Battista', D.B.I., XXXVIII (Roma 1990) 340-347.

negli atti pubblici e nella legislazione³⁴. Tra l'altro va pur rilevato che tra i giuristi subalpini tardo-settecenteschi esisteva una tradizione giuridica dottrinale che privilegiava l'italiano: è sufficiente rammentare la *Pratica legale* di Gaetano Galli della Loggia³⁵ e il manuale notarile di Giuseppe Belmondo, opere assai diffuse e consultate³⁶.

È interessante trascrivere le parole del Bruno per verificare la sua accortezza:

"Non sapeva, a vero dire, appigliarmi a scrivere materie d'una scienza sì soda, e rilevante nella volgar nostra italiana favella; avvegnacchè sogliansi queste scrivere latinamente; sia perché in quella lingua l'antica maestà del romano imperio traluce; sia perché più acconcia ad esprimere parecchie formole della Facoltà legale, le quali volgarizzate, o di troppo difformate compaiono, o perdono assai della natia lor forza; o sia finalmente perché non si debbono dirizzar i giovani dall'apprendere la giurisprudenza da quella lingua, in cui ella nacque appo i romani, e per cui a tanta eccellenza pervenne, ed ampiamente si diffuse. Mi ha però preceduto in ciò l'altrui grave esempio, quale si è (per passar sotto silenzio altri dottissimi scrittori) il cardinale De Luca col suo Dottor volgare, opera degna di tanto celeberrimo autore".

Prosegue spiegando la difficoltà di

³⁴ Così infatti aveva stabilito il duca Emanuele Filiberto fin dal 1561: relativamente a questo provvedimento si vedano le acute ipotesi – comprendenti, tra l'altro, i richiami all'esempio francese dell'ordinanza di Villers-Cotterets, alle esigenze linguistiche dei sudditi e alla scarsa conoscenza del latino da parte del duca stesso – formulate da C. Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini nuovi" di Emanuele Filiberto, Introduzione* (Torino 1989) XVIII-XXIII. L'innovazione sabauda era per i tempi abbastanza insolita. In alcuni Stati confinanti col ducato di Savoia si proseguì a mantenere il latino negli atti pubblici; cfr. il caso del ducato di Monferrato che conservò questo uso fino all'annessione sabauda nel 1708: E. Mongiano, "Per somario" o "a linea longa"? Note sulla registrazione degli atti notarili nel Ducato di Monferrato tra XVI e XVIII secolo', Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti, XCVI-XCVII (1987-88) 215-227.

³⁵ G. Galli della Loggia, Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro e le Costituzioni di S. S. R. M., edita in 15 tomi (Torino 1772-1792). Sul personaggio e sulla sua opera cfr. G.S. Pene Vidari, 'L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione', RSDI, LXVIII (1995) 115-116, 'Nota su diritto romano', 191 (cfr. nt. 24) e L. Sinisi, Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese (Milano 1997) 401-402.

³⁶ G. Belmondo, Istruzione per l'esercizio degli Uffizii del notajo in Piemonte, edita in 3 tomi (Torino 1779); sul rilievo dell'opera, anche per il profilo processuale civilistico, cfr. F. Aimerito, Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione (Roma 2001) 49, nota 122.

"quante persone vi si trovano, cui qualche nozione del diritto comune abbisogna, e alle quali o difficile troppo, o di troppo rincrescevole sarebbe raccorla da' libri latini, non da tutti agevolmente intesi, e studiati"

"Alle quali cose aggiungasi, che in questo fioritissimo regno per legge municipale³⁷ è provvidamente stabilito doversi gli atti, le scritture, allegazioni, e dispute forensi formare in volgare favella, acciocché a' clienti compaia la ragione, che loro compete, e l'uso, che di questa i loro patrocinanti fanno" ³⁸.

Nella *Introduzione alla giurisprudenza canonica* il Bruno è anche più esplicito nel rintuzzare eventuali accuse o critiche malevole per la sua scelta linguistica:

"niuno m'accusi d'avere scritta questa introduzione nella volgare nostra favella perciocché le ragioni medesime, dalle quali fui persuaso a così scrivere la mia introduzione alla civile giurisprudenza, m'hanno tenuto fermo nel pensiero di dare volgarmente ancora questa alla pubblica luce. Il genio solo del corrente secolo è stato per me di grande impulso a ciò eseguire"³⁹.

Sono parole prudenti ma fermissime, mirate a difendere l'uso del volgare nella scienza canonistica che, com'è noto, a quel tempo esigeva il latino per la spiegazione dei propri principi, ancor più energicamente di quanto lo pretendesse il diritto civile: questo per difendere il diritto canonico da contaminazioni, errori, storture che si temeva potessero derivare dalla traduzione dei concetti tradizionali espressi in latino (ovviamente adottato anche nella liturgia cattolica). Certo il Bruno agiva da divulgatore per rendere accessibile la

³⁷ La "legge municipale" a cui si riferisce il Bruno nel contesto è da intendersi come la legge statuale.

³⁸ G. A. Bruno, *Introduzione alla civile giurisprudenza* (Torino 1764) A' leggitori, pagine senza numerazione tra la lettera dedicatoria e l'indice.

³⁹ Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, (Torino 1769), A' leggitori, ultima pagina non numerata prima del testo (cfr. nt. 6). A conclusione del volume il canonista riassume i suoi intenti: "ho proccurato di adattarmi alla capacità di qualunque siasi leggitore; e spero che questa mia fatica dovrà essere utile tanto a coloro che vogliono accostarsi alla giurisprudenza canonica, quanto a quelli che hanno già finita la loro carriera [...] vi è inoltre un genere di persone, le quali non intendono di dare opera alla giurisprudenza, né stimano intanto, che sconvenga loro averne una chiara notizia: anzi ardentemente cercano di saperne almeno i principi, per potere da loro stessi giudicare di siffatte materie. Forse che questo mio libro libro non sarà discaro a costoro: perché facilmente con esso potranno ottenere l'intento" (ibidem, 313). Questa apertura ampia, generica e incondizionata, rivolta evidentemente a qualunque laico, sembra segnare in qualche modo una certa sensibilità dell'autore abbastanza vicina al giansenismo e alle sue conosciute istanze divulgative in materia di liturgia e disciplina ecclesiastica affinché tutti i fedeli avessero piena coscienza delle modalità di svolgimento della vita ecclesiale. Cfr. in merito le riflessioni di un autore 'classico' sul tema: A.C. Jemolo, Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione (Bari 1928) passim.

materia, secondo lo spirito dell'illuminismo enciclopedista contemporaneo; ma non si può escludere che il suo atteggiamento risentisse persino della sensibilità giansenista che, notoriamente, anche nei riti sacri, auspicava l'adozione delle lingue vive: probabilmente a questo allude il richiamo dell'autore al "genio del corrente secolo".

Non è casuale che gli studiosi di diritto canonico di orientamento curialista abbiano iniziato a diffidare, proprio a partire dal Settecento, di quanti usavano il volgare nella spiegazione della materia, temendo fraintendimenti e una eccessiva 'secolarizzazione' della disciplina, cioè una commistione di essa con i concetti della scienza giuridica profana⁴⁰.

Di sicuro l'uso del 'volgare' italiano costituisce la novità più vistosa che distingue questi due manuali del Bruno destinati alla scuola. E deve essere stata una novità ben accolta perché, altrimenti, il Bruno dopo la Giurisprudenza civile non si sarebbe cimentato a comporre la *Introduzione alla giurisprudenza canonica* con le stesse modalità⁴¹.

La Introduzione alla civile giurisprudenza è opera strettamente istituzionale che, forse, ricalca le lezioni accademiche del suo autore. Lo stile piano, stringato, facile, senza ragionamenti complicati ben si adatta allo scopo. Suddivisa in sedici capi complessivi, l'opera è attenta a fornire innanzitutto – nei primi undici capi che la compongono – un ampio quadro dei "purissimi fonti" del diritto romano, attraverso spiegazioni storiche abbastanza esaurienti. Il professore dimostra il proprio spirito conservatore difendendo il sistema iuris apparentemente senza nemmeno accennare alla crisi e alle critiche di cui era stato fatto oggetto da almeno due secoli. Del diritto comune contemporaneo vanta la superiorità e l'autorevolezza su ogni altro. Addirittura ravvisa, attraverso molti esempi, "una corrispondenza delle leggi romane colle divine" e rinnova il suo assenso alla definizione ulpianea della giurisprudenza come "divinarum atque humanarum rerum notitia" 43.

Dal capo dodicesimo al quindicesimo il Bruno si sofferma in una interessante analisi dello *ius proprium* e della prassi sabauda, passando in rassegna le "leggi municipali", da intendersi come le lo *ius proprium* sabaudo (capo XII), gli statuti (capo XIII), la consuetudine (capo XIV), le "decisioni de' supremi

⁴⁰ Non senza valide ragioni Alphons Van Hove rimprovera i canonisti francesi, tedeschi e italiani che nella seconda metà del Settecento adottarono il volgare: A. Van Hove, *Prolegomena ad Codicem iuris canonici* (Mechliniae-Romae 1945, 2 ed.) 534.

⁴¹ Il Bruno definisce l'opera in corso di elaborazione in *Introduzione alla civile giurisprudenza* 14 (cfr. nt. 39).

⁴² Ibidem, capo III, 12.

⁴³ L. cit. 14. La citazione del Bruno si riferisce alla notissima definizione della giurisprudenza contenuta in D. 1.1.10.2. La citazione, che per il Muratori costituiva semplicemente una "strepitosa sparata" (Cavanna, *Storia del diritto moderno* 315, nota 10 [cfr. nt. 27]), secondo il Bruno risulta invece essere l'affermazione di un principio-cardine irrinunciabile nello studio del diritto.

magistrati" (capo XV). Si tratta di una operazione culturale che raccorda con molta agilità il diritto romano al diritto locale sabaudo e consente al docente di richiamare agli allievi la normativa e la giurisprudenza subalpina. Un grande spazio viene riservato ai compilatori di decisiones senatorie, fonti del diritto secondo le Regie Costituzioni; sono rievocati tutti i principali 'collettori' di area sabauda: Ottaviano Cacherano d'Osasco⁴⁴, Gaspare Antonio e Antonino Tesauro⁴⁵, Dalla Chiesa, Antoine Favre⁴⁶. Tutto secondo lo spirito di fedeltà alla politica culturale sabauda che animava il Bruno, come già si è considerato a proposito delle *Institutiones*.

Forse è però nell'ultimo capitolo – il sedicesimo – che il docente torinese rende il migliore e più gradito servigio agli studenti della Facoltà giuridica. Qui il Bruno aspira a compendiare addirittura il Digesto e le Novelle.

Il Bruno nella sua veste di regio professore intende sintonizzare la propria didattica con i provvedimenti normativi del potere e pertanto evita accuratamente di citare anche uno solo dei grandi giuristi del diritto comune, promuovendo, al contrario, la massima valorizzazione della giurisprudenza delle corti supreme subalpine. Egli dunque unisce l'estremo rispetto per l'autorevolezza del diritto romano al rigoroso ossequio alle direttive governative. Si comporta insomma secondo il proprio ruolo di regio professore sabaudo, evitando diffusi richiami dottrinali, in modo da avvezzare gli allievi alla vita forense nella quale la communis opinio tradizionale era stata bandita dalla volontà del sovrano.

Infine è interessante rilevare la polemica – per certi aspetti inevitabile – promossa dal Bruno contro le opinioni di Ludovico Antonio Muratori. La spregiudicata critica dell'abate modenese, celebre autore *Dei difetti della giurisprudenza*, era già stata censurata dal giurista alessandrino nelle *Dissertationes*⁴⁷, ed è rinnovata con identica energia nella *Introduzione alla civile giurisprudenza*⁴⁸. Il Bruno dimostra di conoscere i problemi relativi al diritto: non è un bartolista⁴⁹ ad oltranza, non chiude gli occhi di fronte alla realtà; anzi, distinguendo sempre tra il diritto comune inteso come *sistema iuris* e la sua

⁴⁴ Sull'Osasco cfr. V. Castronovo, 'Cacherano d'Osasco, Ottaviano', D.B.I., XVI (Roma 1973) 57-59; G.M. Zaccone, 'La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco', *Rivista di storia del diritto italiano* LIX (1986) 321-339. Di alcuni pareri composti dal giurista per il duca Emanuele Filiberto si è occupato dettagliatamente Pecorella, *Il libro terzo* LII-LIV (cfr. nt. 30).

⁴⁵ Sui personaggi cfr., per tutti, gli studi di Casana Testore, 'Note su un giurista del XVI secolo', 281-309 e *Un esempio di corte suprema*, 11-34 (cfr. nt. 27).

⁴⁶ La bibliografia attorno al giurista savoiardo è vastissima: per un aggiornamento si veda B. Coutin, 'Antoine et René Favre', *Actes du colloque de Champagne-au Mont-d'Or: quand Rhône-Alpes faisait la langue française* (Paris 1996) 62-77.

⁴⁷ Lo storico modenese è indicato, forse con una punta d'ironia, come "clarissimus Muratorius": Bruno, *Dissertationes* 204-209 (cfr. nt. 13).

⁴⁸ Cfr. Bruno, Introduzione alla civile giurisprudenza 14 e passim (cfr. nt. 30).

⁴⁹ Sugli aspetti del bartolismo cfr. per tutti M. Bellomo, Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna (Roma 1997, 7 ed.) 495-496.

i e a e ii o li a ...

αi

ai

ra

ŧli

la

la

'O-

٧a

applicazione, includendo qui l'attività interpretativa dei singoli giuristi, salva l'autorevolezza e l'efficacia del sistema giuridico, meccanismo perfetto e insuperabile, condannando semmai il cattivo uso che vien fatto del diritto comune a causa di ignoranza o di mala fede umana. Egli comprende che le leggi possono talvolta essere oscure, causando litigiosità dannose ai cittadini e al benessere collettivo. Ma questo è un difetto che può occorrere in qualunque sistema legislativo, anche nel più chiaro possibile, quando si tratta di applicarne i precetti ai casi concreti: è sempre incombente il pericolo che giuristi incapaci o maliziosi distorcano il senso delle norme a vantaggio loro e dei propri assistiti. È ovvio che sussistono lacune nel diritto poiché la legge dispone in generale: è compito dei giuristi onesti provvedere ad estendere il campo d'applicazione delle norme ai casi simili attraverso una corretta interpretazione. Il Bruno difende la professionalità dei giuristi tradizionali che sono i soli a possedere le categorie interpretative adeguate per risolvere i problemi. Anche il sovrano legislatore dovrebbe intervenire ad emanare leggi brevi, semplici e chiare allo scopo di favorire la migliore interpretazione dei giuristi⁵⁰.

L'atteggiamento del Bruno è chiaramente di carattere conservatore, ricalcato in prevalenza sugli argomenti opposti da Francesco Rapolla⁵¹ all'abate modenese. L'attacco del Muratori al diritto romano gli sembra avventato e incompetente, frutto dell'ignoranza e dell'inesperienza di chi, come il Muratori, non è giurista eppure pretende di aggredire il sistema con un assalto che, comunque, si rivela più 'colposo' che 'doloso'. Il Bruno riafferma la validità di un sistema giuridico voluto da Dio, sostanzialmente insuperabile per validità intrinseca. Il vero rimedio, secondo il Bruno, sta nel corretto uso del metodo di interpretazione tradizionale, non nella riforma del sistema giuridico: per far funzionare bene le norme romane si devono formare buoni giuristi. Tra l'altro non si deve trascurare che il Bruno è sempre preoccupato da esigenze didattiche di chiarezza; il problema della corretta ed efficace formazione del 'tecnico' del diritto si può definire fondamentale nella sua opera: la anima e la giustifica. L'aspirazione del Bruno è di far comprendere il diritto nel modo più ampio possibile; egli non vuole comporre dei testi che aiutino gli studenti a conseguire i gradi accademici; il suo scopo è di preparare dei giuristi capaci, idonei ad applicare le norme del diritto comune senza cavilli, in buona fede e con

⁵⁰ Riguardo alla situazione culturale dei giuristi sabaudi rinvio a G.S. Pene Vidari, 'Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III', Bollettino della Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2° semestre, 89 (1985), 27-39 e 'Cultura giuridica', Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980) (Torino 1980), 839-855 e Soffietti - Montanari, Il diritto negli Stati sabaudi.

⁵¹ La Difesa della giurisprudenza del napoletano Rapolla costituisce notoriamente la più minuziosa confutazione dell'opera muratoriana contro il diritto comune; cfr. in merito C. Pecorella, Studi sul Settecento giuridico. L. A. Muratori e i Difetti della giurisrudenza (Milano 1964) 154 ss.

professionalità tale da evitare i 'difetti' rimproverati dal Muratori al mondo giuridico.

Sono i pensieri che ci si poteva attendere da un docente torinese di 'buon senso', scandalizzato all'idea di veder formulare critiche contro le fonti romane del passato, un docente il quale si collocava più o meno in quella posizione di ossequio verso il diritto romano che costituiva un tipico orientamento dei giuristi subalpini compresi tra Cinque e Settecento: insomma, per collegare questo pensiero alle figure notorie della dottrina d'area piemontese, si può affermare che il Bruno riassumeva atteggiamenti di fedeltà al diritto romano abbastanza ricorrenti, per esempio, a partire da Matteo Gribaldi Mofa⁵², Aimone Cravetta⁵³ e Tomaso Parpaglia⁵⁴ per giungere a Tomaso Maurizio Richeri⁵⁵. Si salvava il sistema e semmai si accusavano gli uomini di non essere capaci di farlo funzionare adeguatamente.

Ben diversa sarà la posizione del Bruno verso le fonti del diritto canonico.

Secondo quanto si è già detto, il giurista subalpino insegnò le istituzioni canoniche solo per tre anni: dal 1754 al 1757.

Del suo impegno come docente canonista rimane testimonianza in un manoscritto contenente il suo corso istituzionale intitolato Iuris pontificii institutiones ab illustrissimo domino Iosepho Antonio Bruno alexandrino expositas anno 1756 in regio taurinensi Athaeneo Ferrari Franciscus Dominicus alexandrinus accepit anno 175656. Il trattato è suddiviso in cinque libri, prece-

 52 Può apparire significativo della tenace fedeltà al diritto romano in area subalpina l'atteggiamento del Gribaldi Mofa: tradizionale nel rivalutare e seguire il metodo del commento, anticonformista nelle opinioni religiose; per una messa a punto sulle tendenze culturali personaggio tra conservatorismo giuridico e riforma protestante, rinvio a D. Quaglioni, "Tra Bartolisti e antibartolisti. L'umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)', Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta (Bologna 1999) 185-209.

⁵³ Per questo personaggio cfr. A. Olmo, Cravetta Aimone, D.B.I., XXX (Roma 1984) 580-581; mi permetto di rinviare pure al mio lavoro L'insegnamento ed il soggiorno ferrarese del giurista Aimone Cravetta' in "In supreme dignitatis...". Per la storia dell'Università di Ferrara 1391-1991 a cura di P. Castelli (Firenze 1995) 505-524, primo risultato edito degli studi connessi alla mia tesi Aimone Cravetta. Biografia e ricerche bibliografiche, elaborata nel corso del V ciclo del dottorato di ricerca in Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla storia del diritto comune, con sede amministrativa presso l'Università di Catania; il collegio dei Docenti era composto dai Professori Manlio Bellomo, Giovanni Gualandi, Domenico Maffei, Antonio Padoa Schioppa, Gian Savino Pene Vidari e Ugo Petronio.

⁵⁴ F. Aimerito, 'Ricerche su Tomaso Parpaglia. Un giurista piemontese agli inizi dell'età moderna', RSDI, LXVII (1994) 321-383.

⁵⁵ G. Valla, 'Un giurista dell'ultimo diritto comune. Ricerche su T. M. Richeri (1733-

1797)', RSDI, LV (1982), 117-168.

⁵⁶ Ćittà del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (poi citata B.A.V.), Fondo Patetta, ms. 146 composto da 286 carte paginate. Questo manoscritto è stato ritrovato dal Prof. Gian Savino Pene Vidari che ringrazio doverosamente per la segnalazione.

 $_{
m di}$ tli la Ìя 'O-⁄a

е

i

0

li

а

l-

a

n

duti da un proemio. Le lezioni del Bruno risentono dello schema istituzionale e della tradizionale tripartizione della materia in personae res actiones già adottata da Giovanni Paolo Lancellotti nella spiegazione delle istituzioni canoniche; ma risentono anche del modello del Campiani⁵⁷, specialmente nella costante, vigile attenzione rivolta alla storia ecclesiale e all'analisi delle fonti⁵⁸. Molti elementi esposti nel corso istituzionale rimasto manoscritto del Bruno si ritrovano nella sua Introduzione alla giurisprudenza canonica. Bisogna però osservare che se in tanti passaggi di quest'opera edita emerge molta ironia contro le tradizioni curiali, nel trattato accademico letto agli studenti e non destinato alle stampe il docente si esprime con una certa disinvoltura che appare decisamente orientata all'anticurialismo tipico dell'ateneo torinese.59 Ad esempio quando descrive l'uso del pallio afferma: "fabula vero est, quae circumferuntur divum Petrum, aut alium ex prioribus pontificibus, palli usum adinvenisse, et episcopis aliis concessisse", smentendo una consolidata tradizione curialista⁶⁰. Riconosce espressamente e con grande rilievo la tradizione tra le fonti del diritto canonico ma ammette lo stesso valore alla dottrina dei padri della Chiesa⁶¹. Il Campiani, capostipite dei canonisti torinesi, aveva riservato grandi elogi al Decretum Gratiani⁶². Invece il Bruno, seguendo le correnti giurisdizionaliste e anticurialiste della sua epoca, critica sia lo Pseudo-Isidoro sia Graziano, indicando ironicamente l'opera dell'uno come presupposto del lavoro dell'altro: "questa tanto insigne e rinomata collezione de' canoni [le Decretali pseudo-isidoriane⁶³] dalla quale riconosce i suoi natali la nuova canonica giurisprudenza e che servì di perfetto modello al nostro

⁵⁷ A proposito del corso di istituzioni di diritto canonico del Campiani, mi permetto di citare il mio lavoro Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento (Torino 2001) cfr. in particolare 99-145 dove riporto brani del Cursus institutionum iuris pontificii dettato dal Campiani nel 1724, conservato a Milano presso la biblioteca dei marchesi Biandrà di Reaglie.

 58 Ad esempio nelle sue opere il Bruno ripete quasi del tutto l'elenco delle decretali pontificie precedenti papa Siricio, riconoscendole come falsificazioni: Città del Vaticano, B.A.V., Bruno, *luris pontificii institutiones* lib. I, cap. VII, 49-62 (cfr. nt. 57); cfr. anche Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica 36 ss. (cfr. nt. 6), con la segnalazione dei canoni del Decretum Gratiani contenenti materiale falsificato.

⁵⁹ Per una panoramica su questo atteggiamento culturale si veda il giudizio di

Jemolo, Stato e Chiesa, 142 (cfr. nt. 7).

60 Città del Vaticano, B.A.V., Bruno, Iuris pontificii institutiones, lib. II, cap. V, 186 (cfr. nt. 57). Cfr. le osservazioni del gallicano P. De Marca, Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii [...] libri octo (Francofurti 1708) 803-810.

61 Città del Vaticano, B. A. V., Bruno, Iuris pontificii institutiones, lib. I, cap. V, 32-

34 e lib. I, cap. VIII, 48-66, (cfr. nt. 57).

62 Mi permetto rinviare ancora al mio lavoro Verso il giurisdizionalismo subalpino

105 ss. (cfr. nt. 57).

63 Sulla collezione dello Pseudo-Isidoro cfr. la recente messa a punto di O. Condorelli, Ordinare-iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-XII) (Roma 1997) 107 ss.

Graziano"⁶⁴. Ancora è sarcastico nel descrivere Graziano "rinomatissimo collettore", per poi colpirlo con un giudizio implacabile: "trattò inordinatamente le materie, nascendo da ciò una gran confusione ed un informe ammasso di più cose malamente insieme accozzate"; anche se giustifica gli errori "per la rozzezza de' tempi in cui visse, non per sua colpa". Inoltre, secondo il Bruno, il monaco camaldolese fu spronato a comporre il *Decretum* soprattutto dall'ambizione e dal desiderio di amplificare le prerogative monastiche⁶⁵.

Il Bruno non risparmia attacchi nemmeno al *Liber Extra*: accusa il compilatore Raimondo di Peñafort di aver "risecate molte utili cose, ed ommesse utilissime costituzioni; epperò per bene e per intero comprendere le decretali e per avere l'opportuna notizia delle ommesse, essere necessario ricorrere a' primi fonti"; pur ammettendo che "sarebbe temerario chiunque volesse produrre li capi delle antiche collezioni ommessi da Gregorio IX per debilitare, o per opporsi all'autorità del suo codice [...] il sommo pontefice a' capi ommessi tolse il vigor di legge, e perciò offender non possono la legge medesima"66.

Si tratta di un linguaggio critico, ignoto al Campiani, che invece ricorre di solito nei canonisti torinesi successivi assai sensibili al giurisdizionalismo: ad esempio il Chionio e il Baudisson⁶⁷. La conoscenza della storia risulta centrale nel Bruno, il quale ravvisa in essa lo strumento indispensabile per la comprensione e l'accertamento delle fonti canoniche, insieme "alle sacre scritture, alle tradizioni, a' concili, a' decreti, ed alle decretali de' sommi pontefici, alle sentenze de' santi padri e quanto all'ecclesiastica disciplina intorno alla congiunzione dell'ecclesiastiche, con le leggi civili riportate ne' codici Teodosiano e Giustinianeo e nelle Novelle⁶⁸. Tutta questa attenzione alle fonti e alla loro interpretazione (che secondo il Bruno va sempre effettuata dal giurista secondo il proprio personale discernimento, attenendosi soprattutto all'elemento normativo più che all'analisi della communis opinio preconfezionata), si riflette in una profonda disistima del docente alessandrino nei confronti della dottrina. La critica è durissima, anche se non colpisce espressamente nessun autore:

⁶⁴ Bruno, *Introduzione alla giurisprudenza canonica* 204 (cfr. nt. 6); tuttavia riconosce che "s'ingannano di molto coloro che tutto quanto il contenuto nell'isidoriana collezione come falso rigettano, in essa molte cose rinchiudendosi sincere e fedeli" (210). Cfr. il manoscritto delle lezioni: Città del Vaticano, B.A.V., Bruno, *Iuris pontificii institutiones*, lib. I, cap. XI, 89 ss. (cfr. nt. 57).

65 Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 227-228 (cfr. nt. 6). Comunque esalta l'opera di revisione critica intrapresa dal Berardi: Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 237 (cfr. nt. 6).

66 Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 268-269; cfr. anche 312 (cfr.

⁶⁷ Sul Chionio e sul Baudisson mi permetto di rinviare ai miei lavori *Verso il giurisdizionalismo*, in particolare 232, 249 (cfr. nt. 57) e 'Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo', RSDI, LXVI (1993) 299-413.

68 Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 310-311 (cfr. nt 6).

ai ra ili ia la

 $_{
m di}$

3

)

i

е

а

e

i

0

li

a

1-

a

ก

.0-

"niun dubbio essendovi che tra gli antichi interpreti vi sono moltissimi di quelli, li quali (illuminata oggi la giurisprudenza) per la rozzezza dello stile, per lo disordinato ammasso delle materie, o per altra più grave cagione giacciono miseramente sepolti nelle più numerose librerie; altri poi si credono pericolosi per essere seguaci di falsa religione, o rei di troppa parzialità; altri finalmente degni di maggiore o minor lode, secondo che si ravvisano avere più o meno rettamente interpretati li canoni"69.

Il Bruno sconsiglia ai propri studenti di leggere volumi di dottrina; anzi raccomanda di "unicamente attenersi agli scritti de' professori senza prendersi maggior briga affatto inutile anzi perniziosa"⁷⁰; tuttavia ammette che i laureati leggano i testi della dottrina ma sotto precise condizioni per vagliare l'autorevolezza degli autori:

"purché si deferisca sempre alla ragione, e non al numero, ed all'autorità de' dottori, e s'abbia per ciascuno d'essi il conveniente riguardo, facendo, per esempio, minor conto di quelli ch'ebbero la cattiva sorte di scrivere in tempi barbari ed incolti, e che perciò falsi e veri monumenti raccolsero; di quelli né quali predominò l'amore della novità e della gloria; oppure di quelli li quali aderirono facilmente a pregiudizi della propria, o della nazione in cui scrissero, preferendo perciò quelli scrittori che liberi e sciolti s'attennero unicamente (...) al vero senso ed allo spirito delle antiche e recenti canoniche leggi: ma avanti ogni cosa nel trattare e decidere le quistioni, si dee riflettere agli stili, agli usi, ed alle particolari consuetudini legittimamente introdotte e ricevute in ciascun regno, ed in ciascuna provincia"71.

I pensieri del Bruno sono prudentissimi, ma scaltri e maliziosi: chi voleva intendere, comprendeva benissimo. Sulla scorta di simili criteri si sarebbe dovuta evitare anche la lettura di Graziano, considerate le critiche che gli sono state rivolte a suo tempo proprio dal Bruno (ignoranza, amor di gloria...). Valutando il giurista alessandrino nella sua dimensione culturale, in quell'Università di Torino dove il giurisdizionalismo, dalla metà del Settecento, permeava gli spiriti e le lezioni, non si può che riconoscere che gli autori più inquietanti per il regio professore dovevano identificarsi con quelli di tendenza curialista, favorevoli alle tradizionali istanze della curia romana e contrari al giurisdizionalismo imperante in Europa. Se già nelle trattazioni di diritto civile il Bruno, anche in ossequio alle direttive di Stato, aveva cercato di

⁶⁹ Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 306 (cfr. nt. 6). Personalmente il Bruno rinuncia a segnalare i nomi di autori degni di consultazione, ma rinvia i suoi lettori agli elenchi contenuti nelle Praenotiones canonicae et civiles del gallicano Jean Doujat, alla Bibliotheca selecta del protestante Burchard Gotthlieb Struve e ai trattati di un grande giurisdizionalista come Zeger Bernard Van Espen.

⁷⁰ Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 308 (cfr. nt. 6).

⁷¹ Bruno, Introduzione alla giurisprudenza canonica, 311 (cfr. nt. 6).

orientare gli studenti ad accantonare la dottrina per puntare di più sull'elemento normativo, a maggior ragione in ambito canonistico egli demoliva l'autorevolezza della communis opinio tradizionale e bollava, senza nominarli, quegli autori che avevano costruito tanta parte del diritto canonico proprio grazie all'interpretazione. Ma si spingeva anche oltre: le fonti romanistiche erano frutto della volontà divina, sacre, necessarie e intangibili, invece quelle canonistiche non dovevano essere accettate supinamente bensì andavano interpretate alla luce di una analisi critica dietro la quale è fortemente percepibile non tanto l'ansia storico-filologica del Campiani, quanto l'inclinazione giurisdizionalista di rimettere in discussione il diritto ecclesiale⁷². I canoni, sosteneva il Bruno, andavano interpretati secondo il "retto ragionamento", secondo il "retto filosofico raziocinio", secondo la "ecclesiastica storia" e altri parametri ancora. Sembra che tutta questa premura del canonista nell'analizzare e nel far analizzare 'correttamente' le fonti normative canoniche adombri lo scopo 'classico' dei giurisdizionalisti: adattare il diritto canonico in vista delle esigenze del potere civile, strumentalizzarlo e rintuzzare così le pretese curialiste anacronistiche o fastidiose.

L'opera del Bruno racchiude due principali elementi: un conservatorismo estremo che enfatizza il diritto romano (con le fonti tradizionalmente trasmesse) e preclude qualunque critica, purché esso sia ricondotto nei parametri della interpretazione più corretta, accantonata la communis opinio; anche nell'analisi del diritto canonico egli diffida della dottrina o la rifiuta, tuttavia qui rimette in discussione non soltanto i metodi interpretativi ma si spinge fino a ridiscutere le fonti stesse della materia, dimostrando, nei giudizi critici prudenti ed efficaci, di avere moderatamente assorbito il giurisdizionalismo più o meno larvato eppur dominante dell'Università torinese. All'interno di questi atteggiamenti si coglie la dimensione tipica di un giurista torinese della seconda metà del Settecento, impastato di lealtà regia, buon senso, preoccupazione di salvare le apparenze di ortodossia cattolica, pur senza rifuggire da un certo moderato spirito giurisdizionalista: insomma il Bruno fu davvero un 'figlio' fedele del suo tempo e del suo sovrano.

 $^{^{72}\,\}mathrm{II}$ Bruno inviò le proprie opere a papa Clemente XIV, ricevendo poi un breve di risposta, datato Roma 27 gennaio 1770, in cui il papa diceva tra l'altro: "Abbiamo assai gradito i libri vostri, che rendono certissima testimonianza non meno della vostra pietà, affezione, e rispetto verso la Nostra persona, e questa Sede apostolica che quali illustri monumenti della vostra erudizione e dottrina". Frasi di circostanza, dettate da un papa tra i più condiscendenti verso il potere temporale (soppresse, com'è noto, la Compagnia di Gesù) che vanno inquadrate nell'epoca in cui il giurisdizionalismo europeo, nutrito anche dalle recenti teorie febroniane, era al suo culmine: il Bruno poteva anche apparire 'gradito' alla Santa Sede...